

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e ss. mm.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 20/02/2002 “Individuazione dell’autorità Sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Ex D.P.R. 290/2001”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1486 del 24/07/2003 “Istituzione dell’Elenco Regionale dei soggetti autorizzati al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1624 del 13/08/2003 “Modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari o di coadiuvanti di prodotti fitosanitari”;

VISTA la nota prot. n. 88244 del 14/06/2010 del Dirigente del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari con la quale venivano fornite le nuove disposizioni concernenti le procedure per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e all’uso degli agrofarmaci;

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” che modifica e abroga in molte parti il sopra citato D.P.R. n. 290/01;

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – che, ai sensi dell’articolo 6 del sopra citato D. Lgs. n. 150/2012, istituisce tra l’altro, a far data dal 27/11/2014, nuove regole per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti stessi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Azione A.1 “Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti” del citato D. M. del 22/1/2014 (PAN), al punto A.1.1, comma 6, viene stabilito che le Autorità Regionali e Provinciali competenti, fino al 26/11/2014, potevano procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità adottate dalle stesse Regioni o Province Autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.M. del 22/1/2014 (PAN), a decorrere dal 27 novembre 2014 le autorizzazioni in argomento e le procedure relative al loro rilascio cambiano e, in particolare, viene istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata, che riguarda sia la formazione di base sia l’aggiornamento periodico, in base al quale le Regioni e le Province Autonome sono nella possibilità di rilasciare il Certificato di Abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, previa frequenza dei soggetti interessati a specifici corsi di formazione e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012;

CONSIDERATO che la formazione di base e di aggiornamento degli utilizzatori professionali, dei venditori e dei consulenti è di competenza delle Regioni, le quali provvedono all’attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi realizzata in maniera diretta oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalle Regioni stesse;

CONSIDERATO che, in relazione agli aspetti formativi interessati, nei corsi di formazione per le abilitazioni precitate possano essere presenti docenti dipendenti della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) per le materie di loro competenza, nel rispetto di quanto stabilito in materia di incompatibilità dalle norme e dai contratti collettivi;

CONSIDERATO che i corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei Certificati di abilitazione devono essere riconosciuti dalla Regione e rispettare i contenuti minimi di cui all’allegato I D. Lgs. n. 150/2012 e all’allegato I parte A del DM 22/01/2014;

CONSIDERATO che alla valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati devono provvedere apposite commissioni, nominate dalla Regione, composte da esperti, nelle materie di rispettiva competenza di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 150/2012, di cui almeno un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio;

CONSIDERATO che l'A.S.L. competente per territorio svolge i controlli sul territorio circa la vendita e l'uso dei prodotti fitosanitari;

PRESO ATTO che per effetto delle sopracitate nuove disposizioni le modalità recate dal Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1624 del 13/08/2003 "Modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari o di coadiuvanti di prodotti fitosanitari" sono oramai superate;

RITENUTO di individuare il Settore Fitosanitario Regionale la struttura regionale competente:

- al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,
- alla revoca o alla sospensione dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, a seguito delle risultanze dei controlli sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari, effettuati dalla A.S.L. competente per territorio con conseguente richiesta di revoca o sospensione che quest'ultima invia al Settore Fitosanitario Regionale,
- al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all'attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;
- alla nomina delle Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati,
- a trasmettere annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Prevenzione Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale regionale e alle competenti AA.SS.LL gli elenchi dei soggetti abilitati all'uso ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo di competenza delle AA.SS.LL. stesse;

RITENUTO di stabilire che le Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati sono nominate dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale, e composte da n. 3 membri, di cui due designati dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale tra personale con la qualifica di ispettore o agente fitosanitario e un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio;

RITENUTO di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 20/2/2002 nel punto 1) del deliberato in cui si attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti stabilendo che, ai sensi di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 150/2012 e del parimenti citato D.M. del 22/1/2014 (PAN) tale competenza è attribuita al Settore Fitosanitario Regionale;

RITENUTO di stabilire che il personale del Dipartimento di Prevenzione delle stesse AA.SS.LL., per le materie di propria competenza, possa svolgere eventuale attività di formazione nel caso di corsi organizzati dalla Regione e, nel caso di attuazione dei corsi da parte di soggetti esterni alla Regione, possa svolgere la medesima attività di formazione solo qualora le AA.SS.LL. di appartenenza abbiano attivato le opportune forme di collaborazione con gli organismi formativi che saranno accreditati dalla Regione e previa verifica del rispetto delle norme e dei contratti collettivi in essere nonché l'assenza di conflitto di interessi, in particolar modo in ordine alle attività di controllo ufficiale svolte dagli stessi operatori;

VISTA la nota prot. n. IN/2015/19 del 07/01/2015 con la quale il Settore Prevenzione, Sanità pubblica Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale, ha condiviso i contenuti della presente deliberazione a condizione che venga ridiscussa la competenza sulla trasmissione annuale al Ministero della Salute e al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari, acquisiti dalle rivendite sul territorio, e dell'elenco aggiornato delle rivendite stesse;

RITENUTO di dover procedere urgentemente all'approvazione della presente deliberazione in quanto la nuova normativa è entrata in vigore il 27 novembre 2014 e necessita, per la sua applicazione, delle relative disposizioni contenute nel presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

DI APPROVARE le "Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di INDIVIDUARE il Settore Fitosanitario Regionale la struttura regionale competente:

- al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- alla revoca o alla sospensione dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, a seguito delle risultanze dei controlli sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari, effettuati dalla A.S.L. competente per territorio con conseguente richiesta di revoca o sospensione che quest'ultima invia al Settore Fitosanitario Regionale;
- al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all'attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;
- a trasmettere annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Prevenzione Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale regionale e alle competenti AA.SS.LL. gli elenchi dei soggetti abilitati all'uso ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo di competenza delle AA.SS.LL. stesse.

Di STABILIRE che le Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati sono nominate dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale, e composte da n. 3 membri, di cui due designati dal dirigente del Settore Fitosanitario Regionale tra personale con la qualifica di ispettore o agente fitosanitario e un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio.

Di MODIFICARE la Deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 20/2/2002 nel punto 1) del deliberato in cui si attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti stabilendo che, ai sensi di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 150/2012 e del parimenti citato D.M. del 22/1/2014 (PAN) tale competenza è attribuita al Settore Fitosanitario Regionale;

Di STABILIRE che, per le materie di propria competenza, il personale regionale sia impegnato nello svolgimento dell'attività di formazione e che il personale del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., nelle materie di competenza, possa svolgere eventuale attività di formazione nel caso di corsi organizzati dalla Regione e, nel caso di attuazione dei corsi da parte di soggetti esterni alla Regione, possa svolgere la medesima attività di formazione solo qualora le AA.SS.LL. di appartenenza abbiano attivato le opportune forme di collaborazione con gli organismi formativi che saranno accreditati dalla Regione e previa verifica del rispetto delle norme e dei contratti collettivi in essere nonché l'assenza di conflitto di interessi, in particolar modo in ordine alle attività di controllo ufficiale svolte dagli stessi operatori.

Di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.